



12.5.2017

## **PARERE**

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio  
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Relatore per parere (\*): Albert Deß

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PA\_Legam

## EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 253 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(253 bis) I mercati agricoli dovrebbero essere trasparenti e le informazioni sui prezzi dovrebbero essere accessibili e utili a tutte le parti interessate. Rientra nel ruolo dell'UE l'obiettivo di agevolare la trasparenza sul mercato dell'Unione. A tal fine, è opportuno che la prossima riforma della PAC migliori la trasparenza dei mercati mediante osservatori dei prezzi agricoli per ogni settore, che forniscano un'analisi dinamica dei mercati agricoli per segmenti, con il coinvolgimento degli attori economici, e mettano periodicamente a disposizione dati e previsioni pertinenti.*

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento Considerando 253 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(253 ter) In conformità dell'articolo 42 e all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli obiettivi della politica agricola comune devono avere la precedenza su tutte le norme dell'Unione in materia di concorrenza.*

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Quando il bilancio è eseguito in regime di esecuzione concorrente, la Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

##### *Emendamento*

1. Quando il bilancio è eseguito in regime di esecuzione concorrente, la Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari. ***La normativa settoriale costituisce il quadro per garantire che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità siano applicati. Il principio di proporzionalità va rafforzato stabilendo requisiti minimi e aumentando la flessibilità, tenendo conto del ricorso alla discrezionalità e della responsabilità degli Stati membri. Gli Stati membri definiscono i dettagli delle procedure di finanziamento in conformità del quadro stabilito nel presente regolamento.***

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2 – comma 4

##### *Testo della Commissione*

Nel quadro della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nel quadro della sua attività di revisione contabile, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di

##### *Emendamento*

Nel quadro della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nel quadro della sua attività di revisione contabile, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di

rischio valutato in conformità della normativa settoriale.

rischio valutato in conformità della normativa settoriale. **La soglia di rilevanza per il rischio tollerabile è fissata al 4 %.**

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera n

#### *Testo della Commissione*

n) "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori;

#### *Emendamento*

n) "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, **sotto qualsiasi forma giuridica. Si considera il capo dell'azienda associativa laddove figuri tra gli azionisti della stessa. In tal caso, qualunque misura di sostegno è limitata alla quota di partecipazione nella società; in deroga al primo paragrafo e in circostanze debitamente specificate, gli Stati membri possono applicare le disposizioni del presente punto ai giovani agricoltori di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali, anche se già lavorano di diritto come agricoltori in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda. A patto che non abbiano beneficiato del sostegno specifico per i giovani agricoltori nel quadro della riforma della PAC 2006-2013 o nell'attuale programma PAC 2013-2020, il sostegno dovrebbe proseguire per un periodo massimo di cinque anni.**

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 1 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera s

#### *Testo della Commissione*

s) "data di insediamento": la data in cui il ***processo di insediamento inizia mediante*** una o più azioni ***che devono essere effettuate dal richiedente.***";

#### *Emendamento*

s) "data di insediamento": la data in cui il ***richiedente esegue o completa*** una o più azioni ***in relazione all'insediamento di cui alla lettera n).***;

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

#### *Testo in vigore*

"a) La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, sulla richiesta di modifica dei programmi concernenti:

*i) un cambiamento nella strategia di programma con modifica superiore al 50 % dell'obiettivo quantificato legato ad un aspetto specifico;*

*ii) una variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure;*

*iii) una variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma;"*

#### *Emendamento*

***2 bis. all'articolo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:***

"a) La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, sulla richiesta di modifica dei programmi concernenti un aumento dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure."

*(L'articolo 267, paragrafo 1, della proposta della Commissione non contiene un vero punto 3. Al punto 2, il testo dell'atto di base è erroneamente numerato come punto 3. Ciò significa che anche la numerazione dei punti successivi è errata.)*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 14 – paragrafo 4

#### *Testo in vigore*

"4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario."

#### *Emendamento*

**2 ter.** *all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

"4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. ***Le infrastrutture installate per attività di dimostrazione possono essere utilizzate dopo il completamento delle attività.*** Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1>)

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 15 – paragrafo 2

#### *Testo in vigore*

"2. Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di

#### *Emendamento*

**2 quater.** *all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) è ***o*** il prestatore di servizi di consulenza o di formazione ***oppure l'ente pubblico responsabile di selezionare il prestatore.*** Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per

assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale."

avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale."

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EN>. L'articolo 267 della proposta della Commissione non contiene un vero punto 3. Al punto 2, il testo dell'atto di base è erroneamente numerato come punto 3. Ciò significa che anche la numerazione dei punti successivi è errata.)*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 2 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

#### *Testo in vigore*

"Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I **beneficiari** nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante **inviti a presentare proposte**. La procedura di selezione è **disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è** aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse."

#### *Emendamento*

**2 quinquies.** *all'articolo 15, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:*

"Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I **prestatori** nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante **una** procedura di selezione aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse."

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EN>. L'articolo 267 della proposta della Commissione non contiene un vero punto 3. Al punto 2, il testo dell'atto di base è erroneamente numerato come punto 3. Ciò significa che anche la numerazione dei punti successivi è errata.)*



## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 2 *sexies* (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo in vigore*

"1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta *a*:"

*Emendamento*

**2 *sexies*.** *all'articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:*

"1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ***ai regimi in appresso, ovvero agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che vi hanno partecipato nei cinque anni precedenti:***"

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EN>. L'articolo 267 della proposta della Commissione non contiene un vero punto 3. Al punto 2, il testo dell'atto di base è erroneamente numerato come punto 3. Ciò significa che anche la numerazione dei punti successivi è errata.)*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 2 *septies* (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 *septies*.** *all'articolo 16, paragrafo 3, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:*

***"Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno a norma del paragrafo 1, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno."***;

*(L'articolo 267, paragrafo 1, della proposta della Commissione non contiene un vero punto 3. Al punto 2, il testo dell'atto di base è erroneamente numerato come punto 3. Ciò significa che anche la numerazione dei punti successivi è errata.)*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 267 – punto 4**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; *ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;*

#### *Emendamento*

b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato;

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 267 – punto 4 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**4 bis.** *all'articolo 17 è inserito il paragrafo seguente:*

**"2 bis.** *Non è autorizzato il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), la cui applicazione determina una situazione in cui gli stanziamenti sono inferiori al livello minimo del 25 %."*

## **Emendamento 15**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 267 – punto 5 – lettera a**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata entro 24 mesi dalla data di insediamento.

#### *Emendamento*

La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata **al più tardi** entro 24 mesi dalla data di insediamento.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 267 – punto 5 – lettera a**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per **beneficiario per** l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.";

#### *Emendamento*

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 267 – punto 5 – lettera c**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 19 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata

#### *Emendamento*

5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata

è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.";

è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale *e avviene, in ogni caso, entro un anno dalla piena attuazione del piano aziendale.*

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 23 – titolo

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"Allestimento di sistemi agroforestali"

**6 bis.** *il titolo dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:*

"Allestimento *e rigenerazione o ristrutturazione* di sistemi agroforestali"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-20150523&qid=1489594815838&from=ES>)

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 23 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"1. Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.

**6 ter.** *all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto, *rigenerazione e/o ristrutturazione* e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-20150523&qid=1489594815838&from=ES>)

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 6 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – titolo

*Testo in vigore*

"Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori"

*Emendamento*

**6 quater.** *all'articolo 27, il titolo è sostituito dal seguente:*

"Costituzione di associazioni di produttori, di organizzazioni di produttori e di organizzazioni di contrattazione"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT>)

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 6 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo in vigore*

"1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:"

*Emendamento*

**6 quinquies.** *all'articolo 27, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:*

"1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione, nei settori agricolo e forestale, di associazioni di produttori, di organizzazioni di produttori e di organizzazioni di contrattazione aventi come finalità:"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT>)

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 6 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo in vigore*

"d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT>)

*Emendamento*

**6 sexies.** *all'articolo 27, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

"d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni di produttori, dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni di contrattazione, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi."

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 267 – punto 6 septies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1

*Testo in vigore*

"Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di **produttori** ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni e organizzazioni di **produttori** che sono PMI."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT>)

*Emendamento*

**6 septies.** *all'articolo 27, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:*

"Il sostegno è concesso alle associazioni **di produttori, alle organizzazioni di produttori e alle** organizzazioni di **contrattazione** ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni **di produttori, alle organizzazioni di produttori e alle** organizzazioni di **contrattazione** che sono PMI."

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 267 – punto 6 octies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2

*Testo in vigore*

"Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT>)

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 267 – punto 6 nonies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2

*Testo in vigore*

"Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni *o* organizzazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni e organizzazioni di **produttori** nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT>)

*Emendamento*

**6 octies.** *all'articolo 27, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori, dell'organizzazione di produttori o dall'organizzazione di contrattazione, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati."

*Emendamento*

**6 nonies.** *all'articolo 27, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni **di produttori, alle** organizzazioni di produttori **e alle organizzazioni di contrattazione** in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni **di produttori, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di contrattazione** nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato."

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 6 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 5

#### *Testo in vigore*

"5. Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 (1)."

#### *Emendamento*

**6 decies.** *all'articolo 27, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

"5. Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori **od organizzazioni di contrattazione** alle condizioni specificate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 (1)."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT>)

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 6 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 28 – paragrafo 9

#### *Testo in vigore*

"9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2."

#### *Emendamento*

**6 undecies.** *all'articolo 28, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:*

"9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. **Questo sostegno non può essere limitato alle risorse locali.** Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1>)

## Emendamento 28



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 267 – punto 6 duodecies (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 1305/2013  
Articolo 29 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

"1. Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013."

*Emendamento*

**6 duodecies.** *all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola **e, se debitamente giustificato anche per unità di bestiame**, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1>)

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 267 – punto 6 terdecies (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 1305/2013  
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 terdecies.** *all'articolo 31, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:*

**"Gli Stati membri hanno la facoltà di definire criteri supplementari oggettivi e non discriminatori a partire dal 2018. Essi sono tenuti a notificare tale decisione alla Commissione entro il 1° gennaio 2018."**

**Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 267 – punto 7 – lettera a – punto -i (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo in vigore*

"a) i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;"

*Emendamento*

**-i) all'articolo 36, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:**

"a) i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori **che applicano le buone prassi agricole**, causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, **da rischi connessi al mercato o per la variabilità dei ricavi**;"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1>)

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 267 – punto 7 – lettera a – punto ii**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.";

*Emendamento*

d) uno strumento **settoriale** di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.";

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 267 – punto 7 – lettera c**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2

*Testo della Commissione*

c) **al paragrafo 5, il secondo comma è**

*Emendamento*

**soppresso**

*soppresso;*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 267 – punto 7 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 37 – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo in vigore*

"1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del **30** % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno."

#### *Emendamento*

**7 bis. all'articolo 37, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:**

"1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del **20** % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno."

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT>)*

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 267 – punto 7 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*7 ter. all'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:*

*"b bis) indici economici (livello di produzione e prezzi)."*

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 267 – punto 7 quater (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 quater. all'articolo 38, paragrafo 3, primo comma, è aggiunta la seguente lettera:*

*"b bis) le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo."*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 267 – punto 7 quinquies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 quinquies. all'articolo 38, paragrafo 3, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:*

*"I contributi finanziari di cui alle lettere b) e b bis) del primo comma possono essere cumulati o escludersi a vicenda, purché l'importo totale del contributo sia limitato all'aliquota di sostegno massima indicata nell'allegato II."*

## **Emendamento 37**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 267 – punto 7 sexies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 2

*Testo in vigore*

"Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che distruggano più del **30** % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT>)

## **Emendamento 38**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 267 – punto 9 – lettera a bis (nuova)**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 39 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

"1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al **30** % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il

*Emendamento*

**7 sexies.** *all'articolo 38, paragrafo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che distruggano più del **20** % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno."

*Emendamento*

**a bis)** *all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al **20** % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il

reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione."

reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione. ***Per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore possono essere utilizzati indici.***

(<http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=20338&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96891>)

## **Emendamento 39**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 267 – punto 9 – lettera b bis (nuova)**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) all'articolo 39, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:***

***"b bis) le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo."***

## **Emendamento 40**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 267 – punto 10**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è concesso soltanto in casi debitamente motivati e se il calo di reddito è superiore al 20% del reddito

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è concesso soltanto in casi debitamente motivati e se il calo di reddito ***relativo alla produzione specifica***

medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita **della propria** produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

**per la quale lo strumento di stabilizzazione del reddito è stato costituito** è superiore al 20 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore **per questa produzione specifica** nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita **di questa** produzione **specificata** sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione **associati a detta produzione specifica**. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione. **Per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore possono essere utilizzati indici. Il metodo di calcolo basato sugli indici utilizzato consente una stima equa delle effettive perdite di reddito di un singolo agricoltore, in un settore specifico e in un determinato anno.**

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 11 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1035/2013

Articolo 45 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. **Il capitale di esercizio accessorio e collegato a un nuovo investimento, che riceve** il sostegno **del FEASR** tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore al 30% dell'importo totale delle spese

#### *Emendamento*

5. **Quando** il sostegno è erogato tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, **il capitale di esercizio** può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore **a 200 000 EUR o** al 30 % dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento, **prendendo**

ammissibili per l'investimento. *La relativa domanda deve essere debitamente motivata.*

*come riferimento il valore maggiore fra le due opzioni.*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 267 – punto 11 – lettera b bis (nuova)**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 45 – paragrafo 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) all'articolo 45 è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"7 bis. Gli strumenti finanziari nell'ambito della gestione concorrente rispettano elevati standard di trasparenza, responsabilità e controllo democratico."*

## **Emendamento 43**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 267 – punto 12 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 58 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1<sup>o</sup> gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è di 84 936 milioni di EUR, a prezzi 2011, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

*12 bis. all'articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1<sup>o</sup> gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è di 84 936 milioni di EUR, a prezzi 2011, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. *Fatta salva una ridefinizione dell'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale, gli attuali programmi di sviluppo rurale, approvati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, continuano ad essere d'applicazione sino al 2014,*



*ovvero sino all'adozione di una nuova riforma."*

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT>)*

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di regolamento**

**Articolo 267 – punto 14 – lettera a**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 60 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

**soppresso**

**1. In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, compresi cambiamenti bruschi e significativi derivanti dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.**

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di regolamento**

**Articolo 267 – punto 15 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**15 bis. all'articolo 66, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.**

#### **Emendamento 46**

## Proposta di regolamento

### Articolo 267 – punto 16

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 74 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**16.** *all'articolo 74, la lettera a) è  
sostituita dal seguente:*

**soppresso**

*a) è consultato ed emette un parere,  
prima della pubblicazione del pertinente  
invito a presentare proposte, in merito ai  
criteri di selezione degli interventi  
finanziati, i quali sono riesaminati  
secondo le esigenze della  
programmazione;*

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 16 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Allegato II – Articolo 17 – paragrafo 3

*Testo in vigore*

*Emendamento*

del costo dell'investimento ammissibile in  
altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere  
maggiorate di un ulteriore 20 %, purché  
l'aliquota cumulativa massima del sostegno  
non superi il 90 %, per gli interventi  
sovvenzionati nell'ambito del PEI o quelli  
collegati a una fusione di organizzazioni di  
produttori;"

**16 bis.** *all'allegato II, articolo 17,  
paragrafo 3, colonna 4, Trasformazione e  
commercializzazione dei prodotti di cui  
all'allegato I TFUE, la riga 4 è sostituita  
dalla seguente:*

del costo dell'investimento ammissibile in  
altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere  
maggiorate di un ulteriore 20 %, purché  
l'aliquota cumulativa massima del sostegno  
non superi il 90 %, per gli interventi  
sovvenzionati nell'ambito del PEI, **per gli  
investimenti collettivi e i progetti integrati**  
o quelli collegati a una fusione di  
organizzazioni di produttori;"

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1>)*

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 16 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Allegato II – Articolo 37 – paragrafo 5

#### *Testo in vigore*

"37, par. 5

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Importo massimo (in EUR) o aliquota **65** %

del premio assicurativo dovuto

#### *Emendamento*

**16 ter.** *all'allegato II, la riga relativa all'articolo 37, paragrafo 5, è sostituita dalla seguente:*

"37, par. 5

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Importo massimo (in EUR) o aliquota **70** %

del premio assicurativo dovuto."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT>)

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 16 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Allegato II – Articolo 38 – paragrafo 5

#### *Testo in vigore*

"38, par. 5

Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferica, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

Importo massimo (in EUR) o aliquota **65** %

dei costi ammissibili"

#### *Emendamento*

**16 quater.** *all'allegato II, la riga relativa all'articolo 38, paragrafo 5, è sostituita dalla seguente:*

"38, par. 5

Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferica, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

Importo massimo (in EUR) o aliquota **70** %

dei costi ammissibili"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1>)

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento

#### Articolo 267 – punto 16 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Allegato II – Articolo 39 – paragrafo 5

#### *Testo in vigore*

"39, par. 5

Strumento di stabilizzazione del reddito

Importo massimo (in EUR) o aliquota **65**  
%

dei costi ammissibili"

#### *Emendamento*

**16 quinquies. all'allegato II, la riga relativa all'articolo 39, paragrafo 5, è sostituita dalla seguente:**

"39, par. 5

Strumento di stabilizzazione del reddito

Importo massimo (in EUR) o aliquota **70**  
%

dei costi ammissibili"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1>)

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento

#### Articolo 268 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo in vigore*

"L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esso esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo

#### *Emendamento*

**-1. all'articolo 9, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:**

"L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esso esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo

interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione."

interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.  
***L'organismo di certificazione controlla soltanto la conformità con il diritto dell'Unione.***"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1490106989808&from=DE>)

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 268 – punto -1 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1 bis. all'articolo 9, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:***

***"L'organismo pagatore osserva la legge ed è responsabile dell'esecuzione dei programmi di finanziamento. Esso rispetta il diritto dell'Unione, in conformità delle norme riconosciute a livello internazionale, ed esercita di conseguenza i suoi poteri discrezionali. Nelle sue valutazioni, l'organismo di certificazione garantisce di osservare la legge e le buone pratiche, anche per quanto riguarda i sistemi di controllo pertinenti per le decisioni in questione."***

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 268 – punto -1 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-1 ter. è inserito il seguente articolo:*

*"Articolo 9 bis*

*Materiality threshold (soglia di rilevanza)*

*I controlli dell'organismo pagatore e dell'organismo di certificazione tengono conto di una soglia di rilevanza per il rischio di errore tollerabile. La soglia di rilevanza è fissata al 4 %."*

## **Emendamento 54**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 268 – punto 1 – lettera b**

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Gli Stati membri rimborsano* gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario *ai beneficiari finali ai quali è stato applicato il tasso di adattamento nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti.*

*Emendamento*

Gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, *se non utilizzati nell'esercizio in corso, sono trasferiti alla riserva per le crisi nel settore agricolo dell'esercizio successivo.*

## **Emendamento 55**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 268 – punto 1 – lettera b**

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Il rimborso di cui al primo comma si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui nell'esercizio precedente si applicava la disciplina finanziaria.*

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 268 – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo in vigore*

"6. *La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.*"

*Emendamento*

***1 bis.*** *all'articolo 26, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*

"6. *In deroga al paragrafo 5, se la riserva per le crisi nel settore agricolo non viene utilizzata nell'esercizio in corso, gli stanziamenti sono riportati all'esercizio successivo a norma dell'articolo 12 del regolamento finanziario e sono a disposizione del settore agricolo in caso di crisi.*

*Se prevede che l'importo annuo della riserva per le crisi nell'esercizio in corso superi gli stanziamenti riportati, la Commissione applica la riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui al presente articolo."*

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1>)

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 268 – punto 1 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 26 – paragrafo 7

*Testo in vigore*

"7. Al momento dell'applicazione del presente articolo l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 è incluso nella determinazione del tasso di adattamento. Gli importi che, entro la fine dell'esercizio finanziario, non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi sono

*Emendamento*

***1 ter.*** *all'articolo 26, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:*

"7. Al momento dell'applicazione del presente articolo l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 è incluso nella determinazione del tasso di adattamento, ***se la riserva per le crisi è utilizzata o adeguata all'esercizio in corso.*** Gli importi che, entro la fine dell'esercizio finanziario,

*versati in conformità del paragrafo 5 del presente articolo."*

non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi sono *riportati all'esercizio successivo.*"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1>)

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 268 – punto 1 quater (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 26 – paragrafo 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 quater. all'articolo 26 è aggiunto il seguente paragrafo:*

*7 bis. Il rimborso di cui al primo comma e al sesto comma si applica soltanto ai beneficiari finali nell'esercizio 2021 negli Stati membri in cui negli esercizi precedenti si applicava la disciplina finanziaria.*

*Per i beneficiari che hanno presentato domanda per il sostegno diretto nel 2020 (esercizio finanziario 2021), il rimborso finale sarà applicato al termine del periodo finanziario."*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 268 – punto 3 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 52 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. è inserito il seguente articolo:*

*Articolo 52 bis*

*Esame delle valutazioni esistenti (audit unico)*

*1. Nel caso dei programmi rispetto ai quali la Commissione giunge alla conclusione che la menzione di*



*conformità dell'organismo di certificazione è affidabile, la Commissione si accorda con detto organismo per limitare i suoi controlli sul posto all'esame delle attività dell'organismo di certificazione, salvo in presenza di indicazioni di carenze nell'attività dell'organismo di certificazione in relazione a un determinato anno finanziario per il quale la Commissione ha già adottato i conti.*

*2. Per valutare le attività dell'organismo di certificazione, la Commissione può verificare la pista di controllo dell'organismo di certificazione o partecipare ai controlli sul posto di detto organismo e, se necessario in conformità agli standard internazionali in materia di audit, avviare l'audit dei progetti, per fornire garanzie quanto al funzionamento efficace dell'organismo di certificazione.*

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 268 – punto 4**

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 54 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4.** *all'articolo 54, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

**soppresso**

*"2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico dello Stato membro interessato, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 58.*

*Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o*

*giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara ai Fondi, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.*

*Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo entro il termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario."*

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento

#### Articolo 268 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 1

#### *Testo in vigore*

"3. Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata *solo* nei casi seguenti:

a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se:

*i) l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i*

#### *Emendamento*

***4 bis. all'articolo 54, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:***

"3. Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata nei casi seguenti:

a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se ***l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 250 EUR;***

**100 EUR;**

**ii) l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 150 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.**

**b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.**

**b) se uno Stato membro si conforma alle migliori prassi per l'aggiornamento del SIPA nel corso di un ciclo triennale e ha attuato la domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali, non deve sussistere l'obbligo di recupero dei pagamenti indebiti per piccole superfici inferiori a 1 ha''**

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1>)*

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 268 – punto 4 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 ter. all'articolo 54, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:**

**b bis) in deroga all'articolo 97, paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere di non dare corso al recupero nei casi di non conformità alla condizionalità a norma della lettera a).''**

## **Emendamento 63**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 268 – punto 5 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 72 – paragrafo 2

"2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono decidere che le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, posto che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione;

**5 bis. all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

**"2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono decidere che:**

**a)** le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, posto che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione;

**b) gli agricoltori che aderiscono al regime a favore dei piccoli agricoltori non devono dichiarare le parcelle agricole per le quali non viene presentata domanda di pagamento, a meno che tale dichiarazione non sia necessaria ai fini di altre forme di aiuto o sostegno."**

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1>)

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 4

#### *Testo in vigore*

"Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il presente paragrafo si applica nel rispetto delle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda **2018**, tranne per quanto riguarda il versamento di anticipi fino al 75 % previsto nel terzo comma del presente paragrafo."

#### *Emendamento*

**5 ter.** *all'articolo 75, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:*

"Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il presente paragrafo si applica nel rispetto delle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda **2020**, tranne per quanto riguarda il versamento di anticipi fino al 75 % previsto nel terzo comma del presente paragrafo."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1>)

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 5 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 118 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**5 quater.** *è inserito il seguente articolo:*

**"Articolo 118 bis**

**Divieto di retroattività**

**1.** *Le modifiche apportate ai regolamenti nonché agli orientamenti e strumenti di lavoro o a qualsiasi altro documento della Commissione con effetti esterni diretti e indiretti, come pure a precedenti interpretazioni delle disposizioni da parte di istituzioni e organi dell'Unione e dell'organismo di certificazione o degli organismi pagatori della Commissione, possono avere effetto*

*solo nel futuro.*

*2. Può essere ammesso un effetto retroattivo solo in casi eccezionali. In tal caso, viene indicato l'interesse generale imperativo della retroattività e sono debitamente rispettate le aspettative legittime dei soggetti interessati quanto alla certezza del diritto. È adeguatamente presa in considerazione la possibilità di disposizioni transitorie senza sanzioni."*

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 268 – punto 5 quinquies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 118 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 quinquies. dopo l'articolo 118 è inserito il seguente articolo:*

*"Articolo 118 ter*

*Restrizione relativa ai documenti della Commissione*

*Gli orientamenti, gli strumenti e gli altri documenti della Commissione aventi effetti esterni diretti e indiretti sono limitati al minimo in termini di dimensioni e volume. Tali documenti devono garantire in primo luogo l'uniformità e sono conformi ai requisiti del presente regolamento."*

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto -1 (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*-1. all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:*

" **attività agricola** " i) la produzione, l'allevamento o **la coltivazione** di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,

la produzione, l'allevamento, **la coltivazione** o **lo stoccaggio** di prodotti agricoli **e mezzi di produzione necessari per esigenze aziendali**, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=3>)

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

#### *Testo in vigore*

"f) " seminativo " terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;"

#### *Emendamento*

***-1 bis. all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:***

"f) " seminativo " terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili; ***può includere, laddove lo stabiliscano gli Stati membri, tutte le superfici a riposo e coperte da erba o da altre piante erbacee da foraggio che, all'epoca della prima messa a riposo, risultavano essere superfici agricole ma non prato permanente;***"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=IT>)

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

"h) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente ") terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da **cinque** anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile **che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba** e altre piante erbacee da foraggio;"

**-1 ter. all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:**

"h) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente ") terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da **sette** anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile **e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre fonti di mangime animale non da foraggio purché l'erba e le** altre piante erbacee da foraggio **restino predominanti nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso:**

**i) terreno che può essere utilizzato per il pascolo e che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, e/o**

**ii) terreno che può essere utilizzato per il pascolo e in cui l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono assenti nelle superfici di pascolo.**

**Ai fini della presente definizione, gli Stati membri possono decidere che le seguenti pratiche rientrino nell'avvicendamento delle colture:**

**i) la semina di erba o di altre piante erbacee da foraggio su una superficie, previa rimozione di una precedente copertura a erba o ad altre piante erbacee da foraggio, se la nuova copertura avviene mediante una specie diversa o un diverso miscuglio di specie rispetto alla**



*copertura precedente, oppure*

*ii) la semina di erba o altre piante erbacee da foraggio su una superficie, direttamente o previa rimozione di una precedente copertura a erba o ad altre piante erbacee;"*

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=IT>)*

## **Emendamento 70**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto -1 quater (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

*Testo in vigore*

"i) " erba o altre piante erbacee da foraggio " tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;"

*Emendamento*

***-1 quater. all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dal testo seguente:***

*"i) " erba o altre piante erbacee da foraggio ": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali, **comprese le colture leguminose pure;**"*

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=IT>)*

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto 1 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

AD\1124405IT.docx

*Emendamento*

***1 bis. all'articolo 9 è inserito il paragrafo seguente:***

***3 bis. "Gli Stati membri possono decidere che persone fisiche o giuridiche, o associazioni di persone fisiche o giuridiche, registrate come agricoltori in***

41/100

PE599.808v02-00

*un registro pubblico nazionale siano identificate come agricoltori in attività."*

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 9 – paragrafo 8

*Testo della Commissione*

**8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare più le disposizioni del presente articolo a decorrere dal 2018. Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1° agosto 2017.**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 25 – paragrafo 4

*Testo in vigore*

"Inoltre, gli Stati membri stabiliscono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, a meno che ciò dia luogo, negli Stati membri che applicano la soglia di cui al paragrafo 7, a una diminuzione massima che supera tale soglia. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare tale soglia."

*Emendamento*

**2 bis. all'articolo 25, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:**

"Inoltre, gli Stati membri stabiliscono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60 % **in tutte le zone geografiche diverse dalla zona di montagna delimitata, e all'80 % nella zona di montagna delimitata**, del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, a meno che ciò dia luogo, negli Stati membri che applicano la soglia di cui al paragrafo 7, a una diminuzione massima che supera tale soglia. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare tale soglia."

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)*

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 30 – paragrafo 7 – lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter.** *all'articolo 30, paragrafo 7, primo comma, è aggiunta la seguente lettera:*

**"f bis) aumentare il valore dei diritti all'aiuto al valore della media nazionale o regionale di cui al paragrafo 8, comma 8 del presente articolo a seguito di una calamità naturale grave che colpisce gravemente l'azienda compromettendo il normale svolgimento dell'attività;"**

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"3. Gli Stati membri che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della medesima regione, salvo in caso di successione effettiva o anticipata."

**2 quater.** *all'articolo 34, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:*

"3. Gli Stati membri che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della medesima regione **ovvero soltanto all'interno della zona di montagna dello Stato membro**, salvo in caso di successione effettiva o anticipata."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 3 bis (nuovo)

*Testo in vigore*

"Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007."

*Emendamento*

**3 bis.** *all'articolo 43, paragrafo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007 **o che applicano regimi agro-ambientali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.**"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)

**Emendamento 77**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto 3 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo in vigore*

"Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai **10** ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi."

*Emendamento*

**3 ter.** *all'articolo 44, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:*

"Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai **15** ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=IT>)

**Emendamento 78**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto 3 quater (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 44 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

"2. Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)

**Emendamento 79**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto 3 quinquies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera a

*Testo in vigore*

"a) *i* cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, **a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;**"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=IT>)

*Emendamento*

**3 quater.** *all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo **o investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale** occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo."

*Emendamento*

**3 quinquies.** *all'articolo 44, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) *i* cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;"

## Emendamento 80

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 3 *sexies* (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo in vigore*

"b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, **a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;**"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)

#### *Emendamento*

**3 *sexies*. all'articolo 44, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:**

"b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;"

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 3 *septies* (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 44 – paragrafo 4 – comma 2

#### *Testo in vigore*

"La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)

#### *Emendamento*

**3 *septies*. all'articolo 44, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:**

"La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. **Il *Triticum spelta* è considerato una coltura diversa da quelle appartenenti allo stesso genere.**"

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 3 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 octies.** *all'articolo 45, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:*

*Il presente paragrafo non si applica ai prati dati in affitto come seminativi e ai seminativi vincolati a prato per più di cinque anni sulla base di un contratto. Tali superfici possono essere riportate allo stato originario.*

## Emendamento 83

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 3 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 nonies.** *all'articolo 45, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:*

*Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'obbligo di cui al primo comma agli agricoltori che hanno convertito la produzione, per lo più erbacea, in un altro tipo di produzione a lungo termine dopo il 1° gennaio 2015. Gli Stati membri possono altresì decidere di non applicare l'obbligo alle superfici agricole che sono state vendute o date in affitto a lungo termine, dopo il 1° gennaio 2015, a un agricoltore che non ha una produzione erbacea.*

## Emendamento 84

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 3 decies (nuovo)

*Testo in vigore*

"1. Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g) e h), sia costituita da aree di interesse ecologico."

*Emendamento*

**3 decies.** *all'articolo 46, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:*

"1. Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, **per gli ettari supplementari**, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g) e h), sia costituita da aree di interesse ecologico."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)

## **Emendamento 85**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 269 – punto 3 undecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 undecies.** *all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:*

**"j bis) superfici con miscanthus;"**

## **Emendamento 86**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 269 – punto 3 duodecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 duodecies.** *all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:*

**"j ter) superfici con silphium perfoliatum;"**

## **Emendamento 87**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto 3 terdecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 terdecies.** *all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:*

**"j quater) superfici di terreni a riposo melliferi (composti da specie ricche di polline e nettare);"**

## **Emendamento 88**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto 3 quaterdecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j quinquies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 quaterdecies.** *all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:*

**"j quinquies) superfici con piante erbacee selvatiche;"**

## **Emendamento 89**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto 3 quindecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j sexies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 quindecies.** *all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:*

*" j sexies) senape bianca;"*

## **Emendamento 90**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto 3 sexdecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j septies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 sexdecies.** *all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:*

*" j septies) rafano oleifero."*

## **Emendamento 91**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto 3 septdecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 septdecies.** *all'articolo 46, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:*

*"La domanda di superfici inutilizzate non esclude le attività su tali superfici che sono necessarie per la gestione economica delle superfici adiacenti."*

## **Emendamento 92**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto 3 octodecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera a

*Testo in vigore*

"a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, **a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;**"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=IT>)

*Emendamento*

**3 octodecies. all'articolo 46, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:**

"a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;"

**Emendamento 93**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto 3 novodecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera b

*Testo in vigore*

"b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, **a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;**"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)

*Emendamento*

**3 novodecies. all'articolo 46, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:**

"b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;"

## Emendamento 94

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 3 vicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 9 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 vicies.** *all'articolo 46, paragrafo 9, la lettera c) è soppressa;*

## Emendamento 95

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 3 unvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 5

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**3 unvicies.** *all'articolo 50, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

"5. Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. ***Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a) e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori.***"

"5. Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)

## Emendamento 96

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 3 duovicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 6 – lettera a

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**3 duovicies.** *all'articolo 50, paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) ***al*** 25 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti

"a) ***a un valore tra il 25 % e il 50 % al massimo*** del valore medio dei diritti

dall'agricoltore; o"

all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti  
dall'agricoltore; o"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)

## Emendamento 97

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 3 *tervicies* (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 6 – lettera b

#### *Testo in vigore*

"b) *al* 25 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015."

#### *Emendamento*

**3 *tervicies*. all'articolo 50, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:**

"b) **a un valore tra il 25% e il 50% al massimo** di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)

## Emendamento 98

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 3 *quatervicies* (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 7

#### *Testo in vigore*

"7. Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente *al* 25 % del pagamento unico per superficie

#### *Emendamento*

**3 *quatervicies*.all'articolo 50, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:**

"7. Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente **a un valore tra il 25% e il 50 % al massimo**

calcolato a norma dell'articolo 36 per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2."

del pagamento unico per superficie calcolato a norma dell'articolo 36 per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-20150603&qid=1489567595545&from=IT>)

## Emendamento 99

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 3 **quinvicies** (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 8 – comma 1

#### *Testo in vigore*

"In deroga ai paragrafi 6 e 7, gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente **al** 25 % del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2."

#### *Emendamento*

**3 quinvicies. all'articolo 50, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:**

In deroga ai paragrafi 6 e 7, gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente **a un valore tra il 25% e il 50 % al massimo** del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)

## Emendamento 100

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 9

#### *Testo della Commissione*

**4. all'articolo 50, il paragrafo 9 è *soppresso*;**

#### *Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 101

### Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 10 – comma 1

*Testo in vigore*

"Aniché applicare i paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente **al 25 %** del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8."

*Emendamento*

**4 bis.** *all'articolo 50, paragrafo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:*

"Aniché applicare i paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente **a un valore tra il 25% e il 50 % al massimo** del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8."

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-20150603&qid=1489567595545&from=IT>)*

## Emendamento 102

### Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 11

*Testo in vigore*

**"11. Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni tra loro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori."**

*Emendamento*

**4 ter.** *all'articolo 50, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:*

**"11. Fatto salvo il paragrafo 10, gli Stati membri provvedono affinché i giovani agricoltori che entrano a far parte di un'azienda con personalità giuridica cooperativa non perdano i loro diritti all'aiuto. A tal fine, si impegnano a identificare, in seno all'azienda, la quota parte corrispondente al giovane agricoltore così da assegnare i pertinenti diritti all'aiuto, in conformità del presente articolo."**

## Emendamento 103

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 51 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. *all'articolo 51, il paragrafo 3 è  
sostituito dal seguente:*

*soppresso*

*"3. Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale del 2% fissato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri fissano un limite massimo applicabile al numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore o al numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore per rispettare la percentuale massima del 2% fissata al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri rispettano tale limite nell'applicare i paragrafi 6, 7 e 8 dell'articolo 50.*

*Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli eventuali limiti applicati a norma del primo comma entro il 15 settembre dell'anno successivo a quello in cui sono state presentate le domande di aiuto in relazione alle quali sono stati applicati i limiti.";*

## Emendamento 104

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 52 – paragrafo 5

*Testo in vigore*

*Emendamento*



"5. Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati."

**5 bis.** *all'articolo 52, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

**"5. Ad eccezione del settore delle colture proteiche,** il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)

## Emendamento 105

### Proposta di regolamento

**Articolo 269 – punto 6 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 52 – paragrafo 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis.** *all'articolo 52, è aggiunto il seguente paragrafo:*

**"9 bis. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione pubblica un "piano proteico" inteso a incrementare la produzione di proteine vegetali proprie nell'Unione e a ridurre la dipendenza dalle importazioni."**

## Emendamento 106

### Proposta di regolamento

**Articolo 269 – punto 6 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 53 – paragrafo 6

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"6. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto **2016** la decisione adottata a norma **dei paragrafi da 1 a 4** e di decidere, con effetto a decorrere **dal 2017**:

**6 ter.** *all'articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*

"6. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto **di un dato anno** la decisione adottata a norma **del presente capo** e di decidere, con effetto a decorrere **dall'anno successivo**:

a) di lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o di lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;

b) di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

c) di porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo."

a) di lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o di lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;

b) di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

c) di porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.

***Entro la data di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali decisioni in tal senso."***

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)*

## **Emendamento 107**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 269 – punto 6 quater (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo in vigore*

"Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a **1 250** EUR."

*Emendamento*

**6 quater.** *all'articolo 63, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a **2 500** EUR."

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)*

## **Emendamento 108**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 269 – punto 6 quinquies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"a) mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2;"

**6 quinquies.** *all'articolo 64, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, **con una tolleranza di 0,5 ettari o, se la superficie è inferiore, del 25 % dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015;**"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1>)

## Emendamento 109

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 6 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Allegato X – Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida

#### *Testo in vigore*

"Elementi caratteristici: Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per m<sup>2</sup>)

Fattore di conversione n.p.

Fattore di ponderazione **0,3**

Area di interesse ecologico **0,3 m<sup>2</sup>**."

#### *Emendamento*

**6 sexies.** *all'allegato X, la riga "Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida" è sostituita dal testo seguente:*

"Elementi caratteristici: Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per m<sup>2</sup>)

Fattore di conversione n.p.

Fattore di ponderazione **1**

Area di interesse ecologico **1 m<sup>2</sup>**"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-20150603&qid=1490178318614&from=IT>)

## Emendamento 110

### Proposta di regolamento

#### Articolo 269 – punto 6 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Allegato X – Superfici con colture azotofissatrici

#### *Testo in vigore*

#### *Emendamento*

**6 septies.** *all'allegato X, la riga "Superfici con colture azotofissatrici" è sostituita dal testo seguente:*

"Elementi caratteristici: Superfici con colture azotofissatrici (per m<sup>2</sup>)

Fattore di conversione n.p.

Fattore di ponderazione **0,7**

Area di interesse ecologico **0,3 m<sup>2</sup>"**

"Elementi caratteristici: Superfici con colture azotofissatrici (per m<sup>2</sup>)

Fattore di conversione n.p.

Fattore di ponderazione **1**

Area di interesse ecologico **1 m<sup>2</sup>"**

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-20150603&qid=1490178318614&from=IT>)*

## **Emendamento 111**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto 6 octies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Allegato X – Superfici con *Miscanthus* – riga 20 bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 octies.** *all'allegato X è aggiunta la riga seguente:*

**"Elementi caratteristici: superfici con *Miscanthus***

**Fattore di conversione: n.p.**

**Fattore di ponderazione: 1**

**Area di interesse ecologico: 1 m<sup>2</sup>".**

## **Emendamento 112**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto 6 nonies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Allegato X – Superfici con *Silphium perfoliatum* – riga 20 ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 nonies.** *all'allegato X è aggiunta la riga seguente:*

**"Elementi caratteristici: superfici con *Silphium perfoliatum***

*Fattore di conversione: n.p.*

*Fattore di ponderazione: 1*

*Area di interesse ecologico: 1 m<sup>2</sup>".*

## **Emendamento 113**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 269 – punto 6 decies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Allegato X – Superfici di terreni a riposo melliferi – riga 20 quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 decies. all'allegato X è aggiunta la riga seguente:*

*"Elementi caratteristici: superfici di terreni a riposo melliferi (composti da specie ricche di polline e nettare)*

*Fattore di conversione: n.p.*

*Fattore di ponderazione: 2*

*Area di interesse ecologico: 2 m<sup>2</sup>".*

## **Emendamento 114**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 1 – lettera a**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera f

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

f) prevenzione e gestione delle crisi, anche mediante la fornitura di servizi di coaching ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori;

f) prevenzione e gestione delle crisi, anche mediante la fornitura di servizi di coaching ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori, *nonché azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati delle esportazioni nei paesi terzi;*

## **Emendamento 115**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 1 – lettera b**  
Regolamento (UE) n. 1308/2013  
Articolo 33 – paragrafo 3 – punto i

*Testo della Commissione*

i) fornitura di servizi di coaching ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori;

*Emendamento*

i) fornitura di servizi di coaching ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori, **azioni volte a diversificare e consolidare i mercati delle esportazioni nei paesi terzi, includendo, ad esempio, le assicurazioni di credito all'esportazione, i costi relativi alla negoziazione e gestione dei protocolli fitosanitari o gli studi e le valutazioni di mercato;**

**Emendamento 116**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 1 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 33 – paragrafo 5

*Testo in vigore*

"Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013."

*Emendamento*

**1 bis. all'articolo 33, paragrafo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:**

"Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro-climatico-ambientali **o ai pagamenti per l'agricoltura biologica** di cui all'articolo 28, paragrafo 3, **e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3**, del regolamento (UE) n. 1305/2013."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1>)

**Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 1 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 3

"Qualora almeno l'80 % dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali identici in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo."

***1 ter.*** ***all'articolo 33, paragrafo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:***

"Qualora almeno l'80% dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali identici ***o impegni relativi all'agricoltura biologica*** in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, ***e dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3***, del regolamento (UE) n. .../2013\* , ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1>)

## **Emendamento 118**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 270 – punto 1 quater (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quater.*** ***all'articolo 34, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:***

***"Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori i cui membri siano organizzazioni di produttori dell'Unione e loro associazioni operanti in diversi Stati membri, tale percentuale può essere aumentata fino al 5,2 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che la porzione eccedente il 4,7 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori per conto dei suoi aderenti."***

## Emendamento 119

### Proposta di regolamento

#### Articolo 270 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 34 – paragrafo 4 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) azioni connesse al coaching di altre organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori degli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 1.";

#### *Emendamento*

b) azioni connesse al coaching di altre organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori **di regioni** degli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 1.";

## Emendamento 120

### Proposta di regolamento

#### Articolo 270 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 34 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis. al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera:**

**"b bis) azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati delle esportazioni nei paesi terzi."**

## Emendamento 121

### Proposta di regolamento

#### Articolo 270 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 35 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. **Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria** possono concedere alle organizzazioni di produttori, **su richiesta**, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'**1%** del **rispettivo** valore della produzione commercializzata. Tale

#### *Emendamento*

1. **Nelle regioni degli Stati membri in cui il grado di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente basso, gli Stati membri** possono concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'**80 % dei contributi finanziari cui all'articolo 32, paragrafo 1,**



aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

*lettera a), e fino a un massimo del [...] 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttore in oggetto. Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.*

## **Emendamento 122**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 270 – punto 3**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 35 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

*2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare il paragrafo 1 aggiungendo gli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente basso e depennando gli Stati membri in cui questa situazione non sussiste più.*

#### *Emendamento*

*2. Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente basso se il grado medio di organizzazione è stato inferiore al 20 % per tre anni consecutivi prima della data della richiesta di aiuto finanziario nazionale. Detto grado di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione interessata e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai gruppi di produttori, diviso per il totale della produzione ortofrutticola ottenuta in detta regione.*

*La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il grado medio di organizzazione nell'Unione e il grado di organizzazione negli Stati membri e nelle regioni e indicano ulteriori norme dettagliate sul calcolo del grado di organizzazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.*

## **Emendamento 123**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 270 – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *all'articolo 62 è aggiunto il seguente paragrafo:*

**"4 bis.** *Gli Stati membri possono applicare le disposizioni del presente capo alle superfici coltivate a uva da vino adatte alla produzione di acquaviti di vino con un'indicazione geografica come registrate in conformità dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini del presente capo, tali superfici possono essere trattate come superfici sulle quali è possibile produrre vini a denominazione di origine protetta o con indicazione geografica protetta."*

**Emendamento 124**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 3 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 64

*Testo in vigore*

*Emendamento*

Articolo 64

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

a) il richiedente dispone di una superficie

**3 ter.** *l'articolo 64 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 64

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

a) il richiedente dispone di una superficie

agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

c) la domanda non pone un significativo rischio di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;

d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

2. Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può anche essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

a) produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);

b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;

c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

c) la domanda non pone un significativo rischio di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;

*c bis) il richiedente non possiede vigneti piantati senza l'autorizzazione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o senza un diritto di impianto come previsto dagli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;*

d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

2. Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione **può stabilire la superficie ammissibile minima e/o massima per richiedente** e può anche essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

a) produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);

b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;

c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

- d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;
- e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;
- f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale;
- g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;
- h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

3. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.

## **Emendamento 125**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 270 – punto 3 quater (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

- d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;
- e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;
- f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale;
- g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;
- h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

***2 bis. Se lo Stato membro applica uno o più criteri di cui al paragrafo 2, può decidere di aggiungere la condizione che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.***

3. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.

*Emendamento*

***3 quater. all'articolo 148 è aggiunto il seguente paragrafo:***

***"1 bis. Se gli Stati membri non si avvalgono delle possibilità previste al paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori, un'organizzazione di contrattazione o una loro associazione può esigere che la consegna di latte crudo a un trasformatore di latte crudo sia***

*oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta di contratto da parte dei primi acquirenti, alle stesse condizioni previste ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo.*

*Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola o una media impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, a meno che l'organizzazione interprofessionale del settore, riconosciuta a norma dell'articolo 163, abbia redatto un contratto standard compatibile con le norme dell'Unione."*

## **Emendamento 126**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 270 – punto 3 quinquies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 2 – parte introduttiva

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui *al paragrafo 1*:"

*3 quinquies. all'articolo 148, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:*

"2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui *ai paragrafi 1 e 1 bis*:

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308>)*

## **Emendamento 127**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 270 – punto 3 sexies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 3

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"3. In deroga *al paragrafo 1*, non è necessario mettere a punto un contratto e/o

*3 sexies. all'articolo 148, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"3. In deroga *ai paragrafi 1 e 1 bis*, non è necessario mettere a punto un contratto e/o

un'offerta di contratto se l'agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c)."

un'offerta di contratto se l'agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c)."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308>)

## Emendamento 128

### Proposta di regolamento

#### Articolo 270 – punto 3 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 149

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 septies.** ***l'articolo 149 è soppresso;***

## Emendamento 129

### Proposta di regolamento

#### Articolo 270 – punto 3 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**3 octies. *l'articolo 152 è sostituito dal seguente:***

"Articolo 152

"Articolo 152

Organizzazioni di produttori

Organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri ***possono riconoscere***, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:"

1. Gli Stati membri ***riconoscono***, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:"

a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

b) sono costituite su iniziativa dei

b) sono costituite su iniziativa dei produttori ***e svolgono, indipendentemente***

produttori;

*dal fatto che vi sia un trasferimento di proprietà dagli agricoltori all'organizzazione di produttori, almeno una delle seguenti attività:*

*i) trasformazione comune;*

*ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;*

*iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;*

*iv) organizzazione comune del controllo di qualità;*

*v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;*

*vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;*

*vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;*

*viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo;*

c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;

iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a

c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;

iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a

pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

***1 bis. Fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori, che è riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, può programmare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.***

***I negoziati possono aver luogo a condizione che:***

***a) le attività svolte in conformità della lettera b) siano significative per il quantitativo di prodotto in questione e il costo di produzione e immissione del***



*prodotto sul mercato;*

*b) per il volume o il quantitativo di prodotti agricoli oggetto di tali trattative, l'organizzazione dei produttori concentri l'offerta;*

*c) i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;*

*d) il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.*

*I ter. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni di produttori soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.*

*I quater. L'autorità garante della concorrenza può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che sono compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Ai fini del presente articolo, per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n.*

*1/2003 del Consiglio.*

*Per le trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.*

*Laddove agisca a norma del primo comma, l'autorità garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura d'indagine formale e notifica alla Commissione le decisioni adottate immediatamente dopo la loro adozione.*

2. Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell'allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2.

2. Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell'allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2.

*2 bis. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], in base al diritto nazionale, e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori a norma del presente articolo.*

*2 ter. Per le organizzazioni di produttori, che sono state riconosciute prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] ma che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del*

*presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi ... [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].*

**3.** *In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori, costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che:*

*a) sono costituite su iniziativa dei produttori;*

*b) perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:*

*i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;*

*ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;*

*iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.*

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1>)*

## **Emendamento 130**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 3 nonies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 nonies.** *è inserito il seguente articolo:*

**"Articolo 152 bis**

**Organizzazioni di contrattazione**

**1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di contrattazione di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:**

**a) sono costituite su iniziativa dei**

*produttori;*

*b) perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:*

*i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;*

*ii) concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;*

*iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.*

*2. Fatto salvo l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, un'organizzazione di contrattazione riconosciuta può negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli in un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, a nome dei suoi aderenti per la totalità o parte della loro produzione complessiva.*

*3. Le trattative possono aver luogo:*

*a) indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;*

*b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;*

*c) purché, per una determinata organizzazione di contrattazione, tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:*

*i) il volume o il quantitativo dei prodotti agricoli oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5 % della produzione totale dell'Unione;*

*ii) il volume o il quantitativo dei prodotti agricoli oggetto di tali trattative, prodotti o consegnati in un particolare Stato membro, non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;*

*d) purché, per il volume o il quantitativo di prodotti agricoli oggetto di tali*

*trattative, l'organizzazione di  
contrattazione concentri l'offerta;*

*e) purché i produttori interessati non  
siano membri di un'altra organizzazione  
di contrattazione che negozia ugualmente  
contratti di questo tipo a loro nome; gli  
Stati membri, tuttavia, possono derogare a  
tale condizione in casi debitamente  
giustificati, laddove gli agricoltori  
detengano due unità di produzione  
distinte situate in aree geografiche  
diverse;*

*f) purché il prodotto agricolo non sia  
interessato da un obbligo, derivante  
dall'affiliazione di un agricoltore a una  
cooperativa, che non aderisca essa stessa  
all'organizzazione di contrattazione in  
questione, in termini di distribuzione in  
conformità delle condizioni stabilite dallo  
statuto della cooperativa o delle regole e  
delle decisioni stabilite o derivate da tale  
statuto; e*

*g) purché l'organizzazione di  
contrattazione informi le competenti  
autorità dello Stato membro o degli Stati  
membri in cui opera circa il volume o il  
quantitativo di prodotti agricoli oggetto di  
tali trattative.*

*4. Ai fini del presente articolo i riferimenti  
alle organizzazioni di contrattazione  
comprendono anche le associazioni di  
organizzazioni di contrattazione  
riconosciute a norma dell'articolo 156,  
paragrafo 2, qualora tali associazioni di  
organizzazioni di contrattazione  
soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1  
del presente articolo.*

*5. In deroga alle condizioni stabilite al  
paragrafo 3, lettera c), punto ii), nel  
settore del latte, un'organizzazione di  
contrattazione può negoziare a norma del  
paragrafo 1, purché, con riguardo a detta  
organizzazione di contrattazione, il  
volume o il quantitativo di prodotti  
agricoli oggetto di trattative, prodotto o  
consegnato in uno Stato membro che ha  
una produzione di latte crudo inferiore*

*alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.*

*6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, lettera c), e del paragrafo 4, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.*

*7. In deroga al paragrafo 3, lettera c), e al paragrafo 4, l'autorità garante della concorrenza può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di contrattazione debba essere riaperta o non debba affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.*

*Per quanto riguarda il settore del latte, l'autorità garante della concorrenza può intervenire qualora lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente colpite PMI di trasformazione del latte crudo operanti nel proprio territorio.*

*Per le trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.*

*Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.*

*8. Laddove agisca a norma del paragrafo 7, l'autorità garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura d'indagine formale e notifica alla Commissione le decisioni*

*adottate a norma del paragrafo 7 immediatamente dopo la loro adozione.*

*9. Ai fini del presente articolo:*

*a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio;*

*b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.*

*10. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo informano la Commissione.*

*11. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], in base al diritto nazionale, e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di contrattazione in conformità del presente articolo."*

## **Emendamento 131**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 3 decies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 decies. è inserito il seguente articolo:*

*"Articolo 152 ter*

*Ripartizione del valore*

*Fatto salvo l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, i produttori di prodotti agricoli in un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, per il tramite delle loro organizzazioni riconosciute a norma dell'articolo 152 del*

*presente regolamento, delle loro organizzazioni di contrattazione riconosciute a norma dell'articolo 152 bis del presente regolamento o delle loro associazioni riconosciute a norma dell'articolo 156 del presente regolamento e le imprese che commercializzano o trasformano tali prodotti possono concordare clausole di ripartizione del valore, inclusi i premi e le perdite commerciali, determinando in che modo l'evoluzione dei prezzi del mercato pertinente o di altri mercati delle materie prime debba essere ripartita tra di loro."*

## **Emendamento 132**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 3 undecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 154 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"1. *Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:*"

*3 undecies. all'articolo 154, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:*

"1. *Gli Stati membri riconoscono come organizzazioni di produttori qualsiasi persona giuridica o parti chiaramente definite di persone giuridiche che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:*

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1>)*

## **Emendamento 133**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 3 duodecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 154 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 duodecies. è inserito il seguente*



*articolo:*

*"Articolo 154 bis*

*Riconoscimento delle organizzazioni di contrattazione*

*1. Al fine di essere riconosciuta da uno Stato membro, l'organizzazione di contrattazione che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:*

*a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152 bis, paragrafo 1, lettere a) e b);*

*b) abbia un numero minimo di aderenti e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, che deve essere stabilito dal rispettivo Stato membro;*

*c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;*

*d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.*

*2. Gli Stati membri:*

*a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento a un'organizzazione di contrattazione entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;*

*b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di contrattazione e le associazioni di organizzazioni di contrattazione riconosciute rispettino le disposizioni del presente Capo;*

*c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le*

*sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;*

*d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente."*

## **Emendamento 134**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 270 – punto 3 terdecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 156 – titolo

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"Associazioni di organizzazioni di produttori"

**3 terdecies.** *all'articolo 156, il titolo è sostituito dal seguente:*

"Associazioni di organizzazioni di produttori **e associazioni di organizzazioni di contrattazione**"

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308>)*

*Motivazione*

*L'emendamento intende adattare il testo del regolamento unico OCM alla creazione delle organizzazioni di contrattazione, introdotte dal relatore con l'emendamento 69, e consentire loro di istituire associazioni di organizzazioni di contrattazione.*

## **Emendamento 135**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 270 – punto 3 quaterdecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 156 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"2. **In deroga al paragrafo 1**, gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere

**3 quaterdecies.** *all'articolo 156, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di

un'associazione di organizzazioni riconosciute **di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di **produttori** riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo **161**, paragrafo 1."

organizzazioni **di contrattazione** riconosciute, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di **contrattazione** riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo **154 bis**, paragrafo 1."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308>)

## Emendamento 136

### Proposta di regolamento

#### Articolo 270 – punto 3 quindices (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo in vigore*

"1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di **un settore specifico elencato** all'articolo 1, paragrafo 2, che:"

#### *Emendamento*

**3 quindices.** *all'articolo 157, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:*

"1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di **uno o più settori elencati** all'articolo 1, paragrafo 2, che:

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1>)

## Emendamento 137

### Proposta di regolamento

#### Articolo 270 – punto 3 sedices (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 1 – punto xiv bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

**3 sedices.** *all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il seguente punto: "xiv bis) concordare clausole standard di ripartizione del valore, inclusi i premi e le perdite commerciali, determinando in che*

#### *Emendamento*

*modo l'evoluzione dei prezzi del mercato pertinente o di altri mercati delle materie prime va ripartita tra di loro."*

## **Emendamento 138**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 3 septdecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 1 – punto xiv ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 septdecies. all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il seguente punto:  
"xiv ter) attuare azioni collettive volte a prevenire e gestire i rischi e le incertezze di ordine sanitario, fitosanitario e ambientale connessi alla produzione e, se del caso, alla trasformazione e/o alla commercializzazione e/o alla distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari."*

## **Emendamento 139**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 3 octodecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 3 – punto xi bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 octodecies. all'articolo 157, paragrafo 3, è aggiunto il seguente punto:  
"xi bis) concordare clausole standard di ripartizione del valore, inclusi i premi e le perdite commerciali, determinando in che modo l'evoluzione dei prezzi del mercato pertinente o di altri mercati delle materie prime va ripartita tra di loro."*

## **Emendamento 140**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 3 novodecies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 novodecies. all'articolo 157, paragrafo 3, è aggiunto il seguente punto:**

**"xi bis) attuare azioni collettive volte a prevenire e gestire i rischi e le incertezze di ordine sanitario e ambientale connessi alla produzione e, se del caso, alla trasformazione e/o alla commercializzazione e/o alla distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari."**

## **Emendamento 141**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 3 vicies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 158 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 vicies. è inserito il seguente articolo:**

**"Articolo 158 bis**

**Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali**

**Spetta allo Stato membro in cui si trova la sede centrale di un'organizzazione interprofessionale transnazionale decidere in merito al riconoscimento di detta organizzazione.**

**Lo Stato membro competente per decidere in merito al riconoscimento stabilisce i necessari rapporti di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono situati i membri di tale organizzazione al fine di verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento.**

**Gli altri Stati membri in cui sono situati i membri di un'organizzazione interprofessionale transnazionale**

*prestano tutta la necessaria assistenza amministrativa allo Stato membro che deve decidere in merito al riconoscimento.*

*Tale Stato membro mette a disposizione tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un altro Stato membro in cui sono situati i membri dell'organizzazione."*

## **Emendamento 142**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 270 – punto 3 unvicies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 159 – titolo

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**3 unvicies.** *all'articolo 159, il titolo è sostituito dal seguente:*

"Riconoscimento obbligatorio"

*(Non concerne la versione italiana)*

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1>)*

## **Emendamento 143**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 270 – punto 3 duovicies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 159 – parte introduttiva

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**3 duovicies.** *all'articolo 159 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:*

"In deroga agli articoli da **152** a 158, gli Stati membri riconoscono, su richiesta:"

"In deroga agli articoli da **152 bis** a 158, gli Stati membri riconoscono, su richiesta:"

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1>)*

## **Emendamento 144**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 270 – punto 3 tervicies (nuovo)**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"a) le organizzazioni di **produttori**:

- i) nel settore ortofrutticolo, relativamente a uno o più prodotti freschi di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione,*
- ii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola,*
- iii) nel settore della bachicoltura,*
- iv) nel settore del luppolo;"*

**3 terzies.** *all'articolo 159, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) le organizzazioni di **contrattazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**;"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1>)

#### **Emendamento 145**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 270 – punto 3 quaterzies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 161

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 quaterzies.***l'articolo 161 è soppresso;*

#### **Emendamento 146**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 270 – punto 3 quinzies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 quinzies.** *all'articolo 168 è inserito il seguente paragrafo:*

**"1 bis.** *Se gli Stati membri non si avvalgono delle possibilità previste dal*

*paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o una loro associazione, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore sia oggetto di uno contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta di contratto da parte dei primi acquirenti, alle stesse condizioni previste ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo.*

*Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola o una media impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, a meno che l'organizzazione interprofessionale del settore, riconosciuta a norma dell'articolo 157, abbia redatto un contratto standard compatibile con le norme dell'Unione."*

## **Emendamento 147**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 3 sexvicies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 4 – parte introduttiva

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*3 sexvicies. all'articolo 168, paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:*

"4. Ogni contratto o offerta di contratto di cui *al paragrafo 1*:"

"4. Ogni contratto o offerta di contratto di cui *ai paragrafi 1 e 1 bis*:"

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1>)*

## **Emendamento 148**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 3 septvicies (nuovo)**



*Testo in vigore*

"5. In deroga **al paragrafo 1**, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se il produttore consegna i prodotti interessati a un acquirente che è una cooperativa della quale il produttore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in o derivate da tali statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 4, lettere a), b) e c)."

*Emendamento*

**3 septvicies.** *all'articolo 168, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

"5. In deroga **ai paragrafi 1 e 1 bis**, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se il produttore consegna i prodotti interessati a un acquirente che è una cooperativa della quale il produttore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in o derivate da tali statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 4, lettere a), b) e c)."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1>)

## **Emendamento 149**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 3 septvicies bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 1308/2013  
Articolo 169

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 septvicies bis.** *l'articolo 169 è  
soppresso;*

## **Emendamento 150**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 3 septvicies ter (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 1308/2013  
Articolo 170

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 septvicies ter.** *l'articolo 170 è  
soppresso;*

## **Emendamento 151**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 3 septvicies quater (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 171

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 septvicies quater. l'articolo 171 è  
soppresso;**

## **Emendamento 152**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 3 septvicies quinquies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Capo III bis – articolo 175 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 septvicies quinquies. al Titolo II è  
aggiunto un nuovo Capo:**

**"CAPO III bis**

**Relazioni con la filiera**

**Articolo 175 bis**

**Pratiche commerciali sleali**

**Entro il 30 giugno 2018, la Commissione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa su un quadro a livello di Unione per contrastare le pratiche che si discostano notevolmente dalle buone pratiche commerciali e sono in contrasto con i principi di buona fede e di equo trattamento nelle transazioni tra gli agricoltori, incluse le loro organizzazioni e le PMI di trasformazione, da un lato, e i loro partner commerciali a valle della filiera, dall'altro."**

## **Emendamento 153**

### **Proposta di regolamento**

PE599.808v02-00

90/100

AD\1124405IT.docx

**Articolo 270 – punto 4 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 1308/2013  
Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo in vigore*

"L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 del presente regolamento, o di **associazioni di organizzazioni di produttori** riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE."

*Emendamento*

**4 bis.** *all'articolo 209, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 del presente regolamento, o di organizzazioni di **contrattazione riconosciute in virtù dell'articolo 152 bis del presente regolamento o delle loro associazioni** riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308>)

## **Emendamento 154**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 4 ter (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 1308/2013  
Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 ter.** *all'articolo 209, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:*

**"Per la vendita di prodotti agricoli, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate sulle clausole di ripartizione del valore e su una formula di prezzo**

*determinabile, basata in particolare su criteri di mercato oggettivi, sono considerati necessari per il conseguimento degli obiettivi sanciti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."*

## **Emendamento 155**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 4 quater (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 quater. all'articolo 209, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;*

## **Emendamento 156**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 4 quinquies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 quinquies. all'articolo 209, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:*

*"Tuttavia, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori o le associazioni di dette associazioni, o le organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 del presente regolamento, o le organizzazioni di contrattazione riconosciute in virtù dell'articolo 152 bis, o le loro associazioni riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni o pratiche concordate con gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Le richieste di pareri sono trattate tempestivamente e la Commissione trasmette al richiedente il*

*suo parere entro due mesi dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata risposta da parte della Commissione entro tale termine, il parere è considerato positivo."*

## **Emendamento 157**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 4 sexies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 sexies. all'articolo 209, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:*

*"La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può modificare il contenuto del parere, soprattutto se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere."*

## **Emendamento 158**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 4 septies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 septies. all'articolo 209, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;*

## **Emendamento 159**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 4 octies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 219 – paragrafo 1 – comma 4

*Testo in vigore*

"Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o prevedere restituzioni all'esportazione, **oppure** sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi."

*Emendamento*

**4 octies.** *all'articolo 219, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:*

"Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o prevedere restituzioni all'esportazione, sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi **o proporre opportune misure di gestione dell'offerta.**"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1>)

**Emendamento 160**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 4 nonies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 220 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 nonies.** *è inserito il seguente articolo:*

**"Articolo 220 bis**

***Regime volontario di riduzione della produzione***

***1. In caso di gravi squilibri del mercato e qualora le tecniche di produzione lo consentano, la Commissione può decidere di concedere aiuti ai produttori in un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che riducono volontariamente la loro produzione su un periodo di tempo definito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.***

***2. Gli aiuti sono concessi sulla base del principio di una domanda per produttore,***

*presentata nello Stato membro in cui il produttore è stabilito, utilizzando il metodo previsto dallo Stato membro interessato.*

*Gli Stati membri possono decidere che le domande per ricevere aiuti alla riduzione della produzione siano presentate a nome dei produttori da organizzazioni riconosciute o da cooperative costituite a norma del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli aiuti siano versati integralmente ai produttori che hanno effettivamente ridotto la loro produzione.*

*3. Al fine di garantire un'attuazione corretta ed efficace del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, intesi a stabilire:*

*a) il volume o il quantitativo massimo totale della produzione da ridurre a livello di Unione nel quadro del regime di riduzione;*

*b) la durata del periodo di riduzione e, se necessario, la sua proroga;*

*c) l'importo degli aiuti in funzione del volume o del quantitativo ridotto e le relative modalità di finanziamento;*

*d) i criteri di ammissibilità per i richiedenti e le domande di aiuto;*

*e) le condizioni specifiche per l'attuazione del regime.*

## **Emendamento 161**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 270 – punto 4 decies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*4 decies.*

*all'articolo 222, paragrafo*

"1. Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:"

***1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:***

"1. Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni ***degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di tali associazioni ovvero*** delle organizzazioni di produttori riconosciute, ***delle organizzazioni di contrattazione riconosciute***, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:"

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308>)*

## **Emendamento 162**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 4 undecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 undecies. all'articolo 222, il paragrafo 2 è soppresso;***

## **Emendamento 163**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 4 duodecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 duodecies.** *all'articolo 222, paragrafo 3, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:*

**"Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 possono essere estesi in conformità delle condizioni previste all'articolo 164."**

## **Emendamento 164**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 4 terdecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 232 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 terdecies.** *all'articolo 232, il paragrafo 2 è soppresso;*

## **Emendamento 165**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 270 – punto 4 quaterdecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – Parte II – punto 1 – lettera c – trattino 2

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"– il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;"

**4 quaterdecies.** *all'allegato VII, parte II, punto 1, lettera c, il secondo trattino è sostituito dal seguente:*

il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento, **con l'eccezione dei processi di concentrazione parziale elencati all'allegato VIII, parte I, sezione B, paragrafo 1;**"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1>)

## Emendamento 166

### Proposta di regolamento

#### Articolo 270 – punto 4 quindices (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VIII – Parte I – lettera A – paragrafo 2

#### *Testo in vigore*

"2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:

- a) 3 % vol nella zona viticola A;
- b) 2 % vol nella zona viticola B;
- c) 1,5 % vol nella zona viticola C.

#### *Emendamento*

**4 quindices.** *all'allegato VIII, parte I, lettera A, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:

- a) 3,5 % vol nella zona viticola A;
- b) 2,5 % vol nella zona viticola B;
- c) 2 % vol nella zona viticola C.

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1>)

#### *Motivazione*

*L'emendamento, pur non modificando i limiti previsti dalla legislazione in vigore, è inteso a semplificare la procedura di autorizzazione dell'arricchimento, delegando agli Stati membri l'intera competenza di autorizzare tale pratica enologica.*

## Emendamento 167

### Proposta di regolamento

#### Articolo 270 – punto 4 sexdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VIII – Parte I – lettera A – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**4 sexdecies.** *all'allegato VIII, parte I, lettera A, il paragrafo 3 è soppresso.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <b>Titolo</b>   | Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione   |                    |
| <b>Riferimenti</b>  | COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)   |                    |
| <b>Commissioni competenti per il merito</b><br>Annuncio in Aula                 | BUDG<br>21.11.2016  | CONT<br>21.11.2016 |
| <b>Parere espresso da</b><br>Annuncio in Aula                                   | AGRI<br>21.11.2016  |                    |
| <b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>                                 | 19.1.2017   |                    |
| <b>Relatore per parere</b><br>Nomina  | Albert Deß<br>25.1.2017   |                    |
| <b>Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte</b><br>Annuncio in Aula | 19.1.2017   |                    |
| <b>Esame in commissione</b>   | 13.3.2017   |                    |
| <b>Approvazione</b>   | 3.5.2017  |                    |
| <b>Esito della votazione finale</b>   | +:<br>-:<br>0:  | 34<br>10<br>1      |
| <b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>               | John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurențiu Rebegea, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo |                    |
| <b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>                     | Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D'Amato, Stefan Eck, Jens Gieseke, Norbert Lins   |                    |

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

| 34   | +   |
|------|---|
| ALDE | Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde   |
| ECR  | Richard Ashworth, Bas Belder, Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk  |
| ENF  | Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Laurențiu Rebegea  |
| NI   | Diane Dodds   |
| PPE  | Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Sikierski |
| S&D  | Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi  |

| 10        | -  |
|-----------|--|
| EFDD      | John Stuart Agnew, Rosa D'Amato  |
| GUE/NGL   | Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez |
| S&D       | Marc Tarabella   |
| Verts/ALE | José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė                                    |

| 1   | 0            |
|-----|--------------|
| S&D | Maria Noichl |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti